

BVGer D-2179/2015 vom 29. August 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2179_2015

FR: TAF D-2179/2015 du 29 août 2016

IT: TAF D-2179/2015 del 29 agosto 2016

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 7

Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 13 marzo 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei considerandi.

E. 8.1

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). L'importo di CHF 600.-, tempestivamente versato dal ricorrente il 12 maggio 2015 come anticipo spese, è restituito all'insorgente.

E. 8.2

Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili e relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 TS-TAF).

E. 9

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.